

333 Reati dell'istitutore - Dlgs 14/2019 -Art. 227 (Reati dell'istitutore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 333 Reati dell'istitutore

1. All'istitutore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti previsti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 227 (Reati dell'istitutore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

All'istitutore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti previsti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

333 Reati dell'istitutore - Dlgs 14/2019 -Art. 227 (Reati dell'istitutore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello